

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

Finalità

In armonia con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di turismo, il Comune di Vicchio promuove lo sviluppo del Servizio di Alloggio e Prima Colazione presso le abitazioni private quale formula turistica sviluppata in forma non imprenditoriale e tesa a favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, a valorizzare e promuovere le tradizioni e le iniziative economiche e culturali della zona, i prodotti tipici locali e il patrimonio edilizio esistente, con l'obiettivo di rendere servizi più qualificati e più rispondenti alla domanda turistica emergente.

Art.2

Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione delle deleghe di cui all'art.3 della Legge Regionale 23/2/1988 nr.9 e successive modifiche, intende disciplinare in modo puntuale e preciso il Servizio di Alloggio e Prima Colazione da esercitare nel territorio del Comune di Vicchio presso le abitazioni private quale servizio al quale vengono richiesti elementi aggiuntivi di qualità superiore rispetto alla figura più generale dell'esercizio di affittacamere disciplinata dalla Legge Regionale nr.42 del 23/2/2000.

CAPO II

Caratteristiche del Servizio

Art.3

Definizione e caratteristiche

Si definisce servizio di Alloggio e Prima Colazione, ai fini del presente regolamento, l'accoglienza offerta in modo saltuario o per periodi stagionali presso la propria abitazione utilizzando per gli ospiti un numero di camere da letto non superiore a tre per unità abitativa per un massimo di sei posti letto.

Fermo restando che il numero delle stanze utilizzate non deve essere superiore a tre per un massimo di sei posti letto, al servizio potranno essere destinate le camere da letto disponibili escluse quelle ad uso della famiglia.

Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare fornendo esclusivamente a chi è alloggiato i seguenti servizi minimi:

-pulizia giornaliera della camera

- fornitura di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento (nei periodi in cui è consentita l'accensione degli impianti)
- somministrazione nell'appartamento di prima colazione
- fornitura biancheria da camera e set biancheria da bagno (viso – bidet –telo da bagno per ogni ospite) e cambio almeno una volta la settimana e ad ogni cambio di ospite)
- arredo camera (uno o più letti, comodino fornito di lampada per ogni letto, armadio,tavolo con un numero di sedie almeno pari ai posti letto, uno specchio, un cestino rifiuti).
- Accesso alle camere senza dover attraversare camere o altri servizi destinati alla famiglia ospitante o agli ospiti.
- Impegno a distribuire carte turistiche, documentazione su trasporti, musei, manifestazioni e avvenimenti particolari (materiale fornito dall'Amministrazione Comunale)
- Obbligo di comunicazione dei prezzi praticati al comune e di pubblicità degli stessi all'interno di ogni camera.

Art. 4

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

I locali in cui viene offerto il Servizio di Alloggio e Prima Colazione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione , dotate di impianti conformi alle disposizioni di cui alla legge 5/3/1990 nr.46 e relativo decreto di attuazione approvato con D.P.R. nr.447 del 6/12/1991,ed in possesso delle caratteristiche minime previste dall'art.11 della Legge Regionale nr.1 del 10/1/1987

CAPO III

Art. 5

Adempimenti amministrativi

Chi intende offrire il servizio di Alloggio e Prima Colazione di cui al presente regolamento deve presentare al Comune di Vicchio una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dal presente regolamento.

A tal fine il denunciante deve indicare:

- generalità e denominazione del denunciante.
- Il possesso dei requisiti previsti dagli art.11 e 92 del t.u.l.p.s. approvato con r.d. 773/1931 e successive modificazioni.(requisiti di carattere morale)
- L'esistenza nelle strutture dei requisiti previsti al precedente art.4
- L'impegno a rispettare i contenuti dell'art.3 del presente regolamento

La denuncia deve inoltre contenere informazioni relative alla struttura inerenti l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile, i servizi offerti, il numero delle camere e dei posti letto, i servizi igienici a disposizione, il numero telefonico, il periodo di apertura e i prezzi praticati.

Art. 6

Albo e marchio del Servizio Alloggio e Prima colazione

E' istituito presso l'ufficio sviluppo economico del Comune di Vicchio l'Albo del Servizio Alloggio e Prima Colazione.

L'iscrizione all'albo è gratuita ed effettuata d'ufficio nei confronti di coloro che hanno presentato denuncia di inizio attività ai sensi del precedente art.5

L'iscrizione all'albo dà diritto di poter esporre all'interno e all'esterno dell'edificio l'apposito Marchio Comunale e di poter utilizzare lo stesso per fine pubblicitari.

Da inoltre diritto di essere inserito in eventuali pubblicazioni aventi caratteri divulgativi o pubblicitari edite dal Comune di Vicchio o da altri soggetti dallo stesso incaricati.

Art.7

Accertamenti d'Ufficio

L'Ufficio addetto alle attività turistiche del comune di Vicchio, avvalendosi del servizio di Polizia Municipale, del servizio tecnico e, se ritenuto necessario dei competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale, può disporre, in ogni momento, opportuni accertamenti per verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese in sede di presentazione di denuncia di inizio attività o il permanere delle condizioni stesse durante la gestione.

Art. 8

Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di dichiarazioni non rispondenti alla situazione reale e l'applicazione delle sanzioni previste dagli art. 67 e 68 della Legge Regionale 23 Marzo 2000 nr.42, l'accertamento di inadempienze rispetto al presente regolamento comporta la decadenza dai benefici di cui al precedente art.6.

L'uso senza titolo del marchio comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L.200.000.=

Art.9

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di turismo e particolarmente al contenuto della Legge Regionale 23 Marzo 2000 nr.42 della quale i contenuti del presente regolamento devono essere considerati integrativi esclusivamente per la materia relativa al servizio di Alloggio e Prima Colazione, di cui al presente regolamento.